

LIQ. CONTR. 15/2026



Atto da prenotare a  
debito ex art 146  
D.P.R. 115/2002

Repubblica italiana

*in nome del Popolo italiano*

Tribunale di Busto Arsizio

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi	Presidente
Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra	Giudice
Dott. Michele Munari	Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 14/2026 P.U.

PROMOSSO DA

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MT GLOBAL SERVICE SOC. COOP. in persona del Curatore Dott. Daniele Zavagnin**, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Fiorella Losa, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.

NEI CONFRONTI DI

**MARCO POZZI**, [PZZMRC76A16L319X], nato a Tradate il 16 gennaio 1976, residente in Casale Litta, via Roma n. 67 e con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Andrea Evasio M. Aspesi che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.

**Visto** il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARCO POZZI.





**Esaminati** gli atti e i documenti depositati dalle parti, nonché quanto documentato dall'amministrazione tributaria, dall'Agente della riscossione, dagli Istituti di previdenza ed assistenza e dalla Camera di commercio.

**Udita** la relazione del Giudice Relatore.

**Premesso che:**

- con ricorso depositato il 02/02/2026, **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MT GLOBAL SERVICE SOC. COOP.** ha domandato, ai sensi dell'art. 268, co. 2, c.c.i.i., la sottoposizione a liquidazione controllata del patrimonio di MARCO POZZI;
- fissata udienza di comparizione al 18/03/2026, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica eseguita in data 23/02/2026 dall'Ufficiale giudiziario a mezzo di consegna di copia alla moglie convivente del resistente.
- il debitore resistente si è costituito, contestando gli addebiti relativi alla violazione degli obblighi inerenti la carica di amministratore ricoperta nella società ricorrente. Ha inoltre rappresentato, quanto alla propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria, di essere titolare di un conto corrente bancario con saldo attivo inferiore ad € 1.000,00; di essere proprietario della quota pari ad un quarto di alcuni beni immobili siti in Caronno Varesino, via Piave e via Verga, il cui valore complessivo, avuto riguardo alle caratteristiche ed allo stato di conservazione, non supera € 90.000,00; nonché di detenere partecipazioni societarie di valore pressoché irrilevante.

Il resistente ha inoltre dichiarato di svolgere attività di lavoro autonomo nel settore dell'elaborazione dei dati contabili, con un fatturato mensile medio pari ad € 1.500,00, nonché di essere gravato da cartelle esattoriali e avvisi di pagamento non ancora soddisfatti per un importo complessivo di circa € 800.000,00.

**Rilevato che:**

- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 848/2015 e degli artt. 26 e 27 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, atteso che il centro degli interessi principali (COMI) del debitore sovraindebitato è ubicato in Italia e che lo stesso risiede in Casale Litta, via Roma n. 67, non emergendo elementi idonei a localizzare altrove il centro dei suoi interessi principali, come definiti dall'art. 2, lett. m), c.c.i.i.;





- la parte resistente MARCO POZZI non risulta assoggettabile alla diversa procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto persona fisica che non esercita attività commerciale;
- sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 268, comma 2, primo periodo, c.c.i.i., fondata su pretese risarcitorie riconducibili a condotte poste in essere dal resistente nell'esercizio delle funzioni di amministratore della cooperativa, specificamente allegare e supportate sul piano documentale, in particolare mediante la produzione degli estratti conto bancari della società, dei prospetti riepilogativi predisposti dal Curatore, delle risultanze dello stato passivo, nonché delle domande di ammissione al passivo e della documentazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La legittimazione attiva risulta, altresì, avvalorata dalla condotta processuale del debitore, il quale ha formulato solo contestazioni di carattere generico in ordine agli addebiti mossi e, nel corso dell'udienza del 18/03/2026, ha riconosciuto, sia pure parzialmente, l'esistenza dei debiti imputatigli dalla ricorrente, quantificandoli entro il limite di € 100.000,00.

Peraltro, la legittimazione del creditore istante non presuppone l'accertamento definitivo del credito né il possesso di un titolo esecutivo, essendo sufficiente, in questa fase, un accertamento incidentale volto a escludere l'esistenza di contestazioni sorrette da elementi oggettivi, restando il definitivo accertamento del credito riservato alla fase di accertamento del passivo, secondo le regole applicabili alla procedura (Cass. 19 marzo 2014, n. 6306; Cass. 14 marzo 2016, n. 5001; Cass. 19 febbraio 2025, n. 4406);

- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2, secondo periodo, c.c.i.i., in quanto la parte ricorrente ha documentato l'esistenza di crediti di importo ampiamente superiore alla soglia di legge, e risultano in ogni caso affidati all'Agente della riscossione crediti di natura erariale per complessivi € 832.393,65;
- sussiste la condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i. (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,*





dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"), in quanto MARCO POZZI, a fronte di debiti scaduti e non soddisfatti per un importo complessivo stimabile in misura superiore a un milione di €, derivanti in larga parte da esposizioni di natura erariale pacificamente esistenti e da ulteriori obbligazioni dedotte dalla parte ricorrente, adeguatamente documentate e in parte riconosciute dal debitore, non dispone di beni prontamente liquidabili né di risorse patrimoniali o reddituali acquisibili idonee a farvi fronte, tenuto conto che:

- 1) ha dichiarato di essere titolare di un conto corrente bancario con saldo attivo inferiore ad € 1.000,00;
- 2) risulta proprietario della quota pari ad un quarto di alcuni beni immobili siti in Caronno Varesino, via Piave e via Verga, il cui valore complessivo è stato indicativamente stimato in € 90.000,00;
- 3) detiene partecipazioni societarie che, allo stato delle allegazioni, appaiono di valore economico estremamente contenuto, se non addirittura privo di apprezzabile consistenza;
- 4) ha dichiarato di svolgere attività di lavoro autonomo nel settore dell'elaborazione dei dati contabili, con un fatturato medio mensile pari ad € 1.500,00.

**Ritenuto che** alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità di MARCO POZZI di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

**Precisato che** nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dagli all'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

**Precisato, altresì, che** la quota dei redditi periodici che il debitore potrà mantenere per il soddisfacimento delle esigenze proprie e del nucleo familiare sarà determinata con separato decreto dal Giudice delegato, previa acquisizione e valutazione della documentazione relativa alle spese di mantenimento e al fabbisogno mensile complessivo del debitore.

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 270 c.c.i.i.,

**DICHIARA** l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARCO POZZI, [PZZMRC76A16L319X].





**NOMINA** Giudice Delegato il Dott. Michele Munari.

**NOMINA** Liquidatore il Dott. Luca Regalia, con studio a Busto Arsizio, in via Mameli 32 21052.

**ORDINA** a MARCO POZZI il deposito entro il 24/04/2026 dell'*Elenco dei creditori*, ove non già depositato.

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'*Elenco* depositato termine fino al 14/07/2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

**ORDINA** la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari competenti per territorio, a cura del Liquidatore.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata al debitore MARCO POZZI con le forme ordinarie, nonché ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**Manda** alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alla parte ricorrente e al Liquidatore.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 15/04/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore  
*Dott. Michele Munari*

Il Presidente  
*Dott. Marco Giovanni Lualdi*

